

SANZIONI INVIO TARDIVO FATTURE ELETTRONICHE

Le **sanzioni per il ritardato invio della fattura elettronica** sono disciplinate dall'**articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97** (nella versione attualmente in vigore), che regola le violazioni in materia di IVA, e da ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate attraverso circolari e interpelli.

La sanzione è pari al 70% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato; la sanzione è dovuta invece nella misura da 250 a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Quindi la sanzione prevista è diversa a seconda che la violazione abbia inciso o meno sulla corretta liquidazione dell'IVA:

- **Del 70% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 300 euro);**
- **Da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.**

Tipologia di violazione	Norma	Sanzioni amministrative
Violazione fatturazione che non incide su calcolo IVA (ft. inserite in liquidaz. iva)	Art.6 c.1 D.Lgs.471/97	Da 250 euro a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata	Art.6 c.1 D.Lgs.471/97	Del 70% dell'imposta, con minimo di 300 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti a IVA o reverse charge	Art.6 c.2 D.Lgs.471/97	Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con minimo 500 euro; se non ci sono conseguenze su calcolo IVA o imposte sui redditi le sanzioni vanno da minimo 250 a massimo di 2.000
Violazioni solo formali	Art.6 c.5-bis D.Lgs.471/97	Niente sanzioni

Trovano comunque applicazione gli istituti del "**ravvedimento operoso**" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e del "**cumulo giuridico**" di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/97, secondo cui dovrebbe infliggersi *una sanzione pari alla violazione più grave (sanzione su fatt.con iva maggiore), aumentata da 25% a 200%*, a chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione, **alternativamente o cumulativamente a seconda della convenienza**

Infatti con riferimento alle violazioni commesse **dal 1° settembre 2024**, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 2024 (modificando anche l'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997) ha **esteso l'ambito di applicazione del cumulo giuridico al ravvedimento operoso**; ai fini dell'individuazione della *percentuale di riduzione applicabile alla sanzione "unica"*, calcolata applicando il "cumulo giuridico" distintamente per ciascun tributo e periodo di imposta (c. 8 di art. 12), occorre aver riguardo alle percentuali *individuate prendendo a riferimento la data di commissione della prima violazione*. Si evidenzia che, in merito al cumulo giuridico in generale si prevede che in caso di invii tardivi reiterati si possa applicare la **sola sanzione minima più elevata**, fissa di 250 euro o 70% di iva maggiore), **aumentata dal 25% al 200%** (per la continuazione) e, su essa, applicare il **ravvedimento operoso**.

Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il **codice tributo 8911**.

Esempio convenienza ravvedimento con cumulo

Sanzione piena	<ul style="list-style-type: none">• L'invio tardivo di 30 fatture immediate riferite allo stesso periodo d'imposta, ma riportate in liquidazione Iva, comporta, in linea teorica, l'applicazione di una sanzione pari a € 250 per fattura (totale pari a € 7.500).• Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare spontaneamente, ad esempio entro 90 gg., pagando una sanzione ridotta a 1/9 di € 250, pari quindi a € 27,78 per fattura; moltiplicando la sanzione per il numero di fatture, si ottiene un costo del ravvedimento pari a € 27,78 * 30 fatture = € 833,40.
Cumulo giuridico	<ul style="list-style-type: none">• Con il cumulo giuridico si applica la sanzione più grave (pari a € 250), aumentata di 1/4, quindi € 312,50.• Possibile inoltre il ravvedimento operoso sul cumulo, applicando quindi la sanzione ridotta a 1/9, ossia è pari a € 34,72 (€ 312,50 * 1/9).
Definizione agevolata	La definizione della controversia prevede l'applicazione di una sanzione ridotta a 1/3 di quella calcolata con l'incremento di 1/4; quindi, è pari a € 312,50 * 1/3 = € 104,17 .